

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVI LEGISLATURA

---

**Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)**

### EMENDAMENTI

#### Art. 2.

##### **2.338 (testo 2)**

CALABRÒ

##### **Accantonato**

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) previsione della possibilità di attribuire ai dipartimenti autonomia di gestione nell'ambito di specifici criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a);».

---

#### Art. 5.

##### **5.318**

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

##### **Accantonato**

*Al comma 5 sopprimere le parole: «non superiore al 3 per cento».*

---

**Art. 8.**

**8.302**

D'ALIA, BIANCHI

**Accantonato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 sopprimere le parole da: «secondo le seguenti norme regolatrici» *fino a*: «entrata in vigore della presente legge».

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 verranno recuperati a decorrere dall'anno 2014 a beneficio di quei professori e ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

---

**8.303**

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

**Accantonato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari"».

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.*

---

**8.304**

BEVILACQUA

**Accantonato**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2014 gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 sono recuperati. Ne beneficeranno esclusivamente

i professori e i ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

---

**Art. 9**

**9.302 (testo 3)**

QUAGLIARIELLO

**Accantonato**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «o con finanziamenti privati» con le seguenti: «ovvero con finanziamenti pubblici o privati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, le Università possono prevedere con appositi regolamenti compesi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del fondo non derivanti da finanziamenti pubblici e comunque in misura non superiore al 10 per cento dalla commessa o del finanziamento acquisito».*

---

**9.0.300**

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, organizza i test di accesso all'università perché siano svolti nello stesso giorno per tutte le università pubbliche e private e stila una unica graduatoria nazionale in base ai risultati ottenuti da ciascun studente.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Educational Testing Service (ETS) la compilazione dei test e la loro valutazione al fine di definire la graduatoria nazionale.

3. Ogni università sceglie dalla graduatoria nazionale gli studenti fino al completamento dei posti a concorso.

4. Ogni studente sceglie a quale università iscriversi all'interno dei posti disponibili».

---

## **Art. 15.**

### **15.0.300 (testo 3)**

Ignazio MARINO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI

### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza"».

---

**Art. 17.**

**17.301 (testo 2)**

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, LIVI BACCI

**Accantonato**

*Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti».*

---

**Art. 18.**

**18.301 (testo 2)/1**

Vittoria FRANCO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «di didattica,».*

---

**18.301 (testo 2)/2**

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**18.301 (testo 2)/3**

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro».*

---

**18.301 (testo 2)/4**

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «definiti con decreto del Ministro;» con le seguenti: «riconosciuti a livello internazionale».*

---

**18.301 (testo 2)/5**

VITA, Vittoria FRANCO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) formazione della commissione di valutazione che corrisponda a principi di trasparenza, competenza e rappresentatività del settore consuale e del settore scientifico-disciplinare di riferimento».

---

**18.301 (testo 2)/6**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 8».

*Conseguentemente,*

*a) al comma 6, sostituire le parole: «Nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «Nel terzo anno del secondo contratto triennale»;*

*b) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera a)» con le seguenti: «del primo contratto triennale di cui al comma 4»;*

*c) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».*

---

### **18.301 (testo 2)/7**

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composta di almeno tre membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

*Conseguentemente,*

*a) al comma 5, sostituire le parole: «I contratti di cui al comma 4, lettera a), possono» con le seguenti: «Il primo contratto triennale può»;*

*b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati» con le seguenti: «Il secondo contratto triennale è stipulato»;*

*c) al comma 6, sostituire le parole: «di contratto di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale»,*

*d) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera a)» con le seguenti: «del primo contratto triennale di cui al comma 4»;*

*e) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».*

---

**18.301 (testo 2)/8**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «compresa tra uno e tre anni, rinnovabili» con le seguenti: «triennale, rinnovabili una sola volta».*

---

**18.301 (testo 2)/9**

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «compresa tra uno e tre anni» con la seguente: «triennale».*

---

**18.301 (testo 2)/10**

PROCACCI, RUSCONI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo e composta di almeno tre membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve almeno un professore non in servizio nell'ateneo».*

---

**18.301 (testo 2)/11**

Vittoria FRANCO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «definiti con decreto del ministro;» con le seguenti: «riconosciuti a livello internazionale,».*

---

**18.301 (testo 2)/12**

VITA, Vittoria FRANCO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «i predetti contratti» fino alle seguenti: «cinque anni».*

---

**18.301 (testo 2)/13**

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: »per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis). La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al comma 4 e di qualsiasi borsa ovvero contratto di ricerto a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. È fatta salva l'efficacia dei rapporti contrattuali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**18.301 (testo 2)/14**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni».*

---

**18.301 (testo 2)/15**

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) Per la durata dei contratti di cui alla lettera a) non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il triennio di cui alla lettera b) gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indetermi-

nato, così come individuati dall'articolo 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

---

**18.301 (testo 2)/16**

FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I contratti di cui al comma 4 prevedono un impegno annuo complessivo di didattica integrativa pari a 150 ore».

---

**18.301 (testo 2)/17**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 5 sostituire le parole: «trecentocinquanta ovvero duecento ore» con le seguenti: «duecento ovvero centocinquanta ore».*

---

**18.301 (testo 2)/18**

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I contratti di cui al comma 4, lettera *a*), non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo di professore associato. In occasione del rinnovo dei contratti di cui al comma 4, lettera *b*), l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al ruolo di professore associato alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

---

**18.301 (testo 2)/19**

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari dei contratti triennali di cui al comma 4, lettera *b*), i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratti, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 14. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del contratto triennale sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

---

**18.301 (testo 2)/20**

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, Ignazio MARINO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le università in conformità con gli impegni specificatamente assunti all'atto della stipula con i destinatari del contratto triennale di cui al comma 4, lettera *b*), e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 14. I chiamati, alla scadenza del citato contratto triennale sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

---

**18.301 (testo 2)/21**

GIAMBRONE, PARDI

*All'emendamento 18.301, al comma 6, terzo periodo, le parole da: «agli standard qualitativi» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «ad apposito atto, di natura regolamentare, emanato dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**18.301 (testo 2)/22**

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro».*

---

**18.301 (testo 2)/23**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e ricercatori a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «e di soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo come titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».*

---

**18.301 (testo 2)/24**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 7, dopo le parole: «nell'università medesima» inserire le seguenti: «nonché ricercatori a tempo determinato».*

---

**18.301 (testo 2)/25**

VITA, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine per sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui destinati specificatamente ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato l'abilitazione nazionale».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:*

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

---

### **18.301 (testo 2)/26**

LIVI BACCI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo».*

---

### **18.301 (testo 2)/27**

VITA, Vittoria FRANCO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), al comma 7, sopprimere il terzo periodo.*

---

### **18.301 (testo 2)/28**

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

7-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 7-bis possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

*7-quater.* I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

*7-quinquies.* A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

*7-sexies.* Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza è compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

---

### **18.301 (testo 2)/29**

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera *a*), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, lettera *b*), il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento».

---

### **18.301 (testo 2)/30**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il ri-

chiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

---

### **18.301 (testo 2)/31**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 18.301 (testo 2), dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Restano ferme le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato».

---

### **18.301 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 18.**

*(Ricercatori a tempo determinato)*

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce altresì, sulla

base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

*a)* pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del ministero e dell'unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

*b)* ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

*c)* valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;

*d)* formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

4. I contratti hanno le seguenti tipologie:

*a)* contratti di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni;

*b)* contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi e in sedi diverse, dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

5. I contratti di cui al comma 4, lettera *a)*, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a trecentocinquanta ovvero duecento ore. I contratti di cui alla lettera *b)* sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

6. Nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera *b*), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 15. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi individuali con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 1, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 6 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 6.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera *a*) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, lettera *b*), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del trenta per cento.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

---

### **18.330 (testo 2)**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, VIITORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono

chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche».

---

## Art. 19.

### 19.301 (testo 2)

RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, ICHINO, Ignazio MARINO, TREU, SOLIANI, ASTORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 19.

*(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della norma citata decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i sessantacinque anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

4. Qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'inizio del successivo anno accademico sia inferiore a sei mesi, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 8 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

5. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può chiedere, mediante domanda da presentare ai sensi del comma 6, di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri e le modalità della presentazione della domanda di cui al comma 5.

7. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

8. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.

9. Alle risorse finanziarie rese disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 9, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni».

**Art. 22.**

**22.400/1**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

*All'emendamento 22.400, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:*

«3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 6 del medesimo articolo 18.»

---

**22.400/2**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

*All'emendamento 22.400 sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine.*

---

**22.400**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b) si applicano altresì a coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005».

*Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 18».

---

**22.307 (testo 2)**

PITTONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con de-

creto interministeriale, adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e della loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento».

---

#### **22.401**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 15 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge».

---

#### **22.309/1**

GIAMBRONE, PARDI

*All'emendamento 22.309, al comma 5-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano altresì».*

---

#### **22.310/1**

RUSCONI, ASTORE

*All'emendamento 22.310, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «al settanta per cento» e l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine il Ministero destina per ciascun anno una somma pari a 140 milioni di euro».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:*

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

---

### **22.311/1**

PISTORIO

*All'emendamento 22.311, al capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «per i due terzi».*

---

### **22.311/2**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

*All'emendamento 22.311, al capoverso 5-bis dopo le parole: «nelle università italiane ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005» inserire le seguenti: «nonché ai ricercatori provenienti dal CNR».*

---



